



Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Medaglia d'oro al valor civile

XXVI DELEGAZIONE ALPINA SERVIZIO REGIONALE MOLISE

Direzione Regionale

VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE DEL SERVIZIO REGIONALE MOLISE - n. 01/20

In data 31 ottobre 2020 alle ore 19:00 si è riunita in seconda convocazione, in teleconferenza sulla piattaforma Google Meet, l'Assemblea del Servizio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Molise – XXVI Delegazione Alpina per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale assemblea regionale 4/2019
- 2) Comunicazioni Resp.Reg.
- 3) Ratifica Revisore Unico
- 4) Bilancio consuntivo 2019
- 5) Consuntivo attività 2019
- 6) Riepilogo generale attività tecnici 2019
- 7) Approvazione Statuto S.R. CNSAS Molise
- 8) Approvazione Regolamento S.R. CNSAS Molise
- 9) Varie ed eventuali

Il Responsabile Regionale Arcaro Mariano svolge anche funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci coadiuvato dal Socio Ettore Mascieri in qualità di Segretario.

Si procede alla verifica dei Soci presenti che risultano essere:

1. ARCARO Mariano
2. AMODEI Marco
3. MASCIERI Ettore
4. IACIANCIO Maria Lorena
5. RITOTA Roberto
6. D'ANDREA Alessandro
7. FERRI Danilo
8. Merola Simone
9. Alfonso Alessandro
10. Doganieri Biagino
11. Risi Nicola Egidio

Sono rappresentati per Delega i seguenti Soci:

- | | | | |
|-------------|------------|--------|------------------------|
| 1. Di Bucci | Fernando | delega | Iaciancio Maria Lorena |
| 2. Galeassi | Guido | delega | Ritota |
| 3. Savelli | Maurizio | delega | Amodei |
| 4. Fiadino | Giampietro | delega | Ferri |
| 5. Santilli | Pasquale | delega | D'Andrea Alessandro |
| 6. Giancola | Cristina | delega | Arcaro Mariano |
| 7. Neri | Fabio | delega | Doganieri Biagino |
| 8. Cardillo | Antonio | delega | Alfonso Alessandro |

Deleghe allegate al presente Verbale (Allegato 1)




Il Funzionario (*)
(Antonio Viscovo)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Riccio)
DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA
UFFICIO TERRITORIALE
REGISTRATO IL 12.01.2021
AI N° 31 Serie 3 € 0,00

Viene verificato il numero legale dei presenti e la regolarità delle deleghe allegate al presente verbale. Risultano 19 (Diciannove) presenti, di cui n. 8 (otto) per delega, su n. 25 (VENTICINQUE) aventi diritto come da elenco soci del S.R. estrapolato da sistema AROGIS il 31 ottobre 2020 (Allegato 2).

Il Presidente dichiara regolarmente costituita l'Assemblea.

Si procede alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno:

1. L'assemblea approva all'unanimità il verbale relativo all'assemblea 04/2019.
2. IL Presidente informa l'Assemblea che il nuovo autoveicolo VW Amarok destinato al Servizio regionale secondo l'attuazione dell'art. 41 del progetto biennale con il DPC è in imminente consegna e che la fattura dell'importo relativo al suo acquisto è stata saldata al concessionario.

Il presidente espone all'Assemblea le motivazioni che hanno portato il Direttivo a sospendere momentaneamente le spese differibili e non primarie quali i rimborsi spese ai tecnici per mancanza di liquidità derivante dal ritardo dell'erogazione della terza annualità della Convenzione 2017-2019 con la Regione Molise.

Il presidente espone in merito alla Responsabilità dei tecnici e dei rispettivi dirigenti in attività di soccorso sottolineando come il rispetto scrupoloso delle procedure e l'impiego del personale da parte dei Capistazione in conformità alla loro qualifica tecnica nei rispettivi scenari di rischio, sia garanzia di efficienza e sicurezza sia dal punto di vista operativo che di responsabilità delle singole figure impegnate in tali interventi.

Il Presidente riporta all'Assemblea che tra i prevalenti obiettivi del Servizio regionale nel prossimo futuro rientrano l'aumento del numero del personale tecnico in forze alle Stazioni e la sottoscrizione della nuova convenzione con la Regione Molise.

3. L'assemblea prende visione del preventivo indicato dalla Direzione regionale per la nomina del revisore legale dei conti, Dott. Cosmo Formichelli, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 140988, per la revisione del bilancio a partire dal bilancio di esercizio 2020 e per quello del 2021, ovvero fino alla scadenza prevista delle cariche elettive del direttivo del SR CNSAS Molise. L'assemblea approva il preventivo (Allegato 3) e ratifica la nomina all'unanimità.

4. Il presidente espone in merito al Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2019 (Allegato 4), descrivendone criteri di stesura, documenti allegati al prospetto, quali Nota Integrativa e Relazione Collegio revisori dei conti, e illustrandone le voci iscritte a bilancio. Dopo ampia discussione ed attenta lettura, l'Assemblea approva all'unanimità.

5. L'Assemblea prende visione del Consuntivo attività 2019 (Allegato 5).

6. L'Assemblea prende visione del Riepilogo generale attività tecnici 2019 (Allegato 6). Si ribadisce la necessità di espletare attività come condizione necessaria alla permanenza nel Servizio regionale.

7. Letto, discusso ed approvato all'unanimità lo Statuto S.R. CNSAS Molise articolo per articolo (Allegato 7).

8. Letto, discusso ed approvato all'unanimità il Regolamento S.R. CNSAS Molise articolo per articolo (Allegato 8).

9. In eventuali e varie il presidente ricorda che a dicembre è necessario procedere all'elezione dei nuovi capistazione per fine mandato triennale.

Il presente verbale è composto di n. 2 (due) pagine e n. 8 Allegati

L'Assemblea si chiude alle 20.35

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO DEL SERVIZIO REGIONALE MOLISE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

TITOLO 1 COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA', MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Costituzione, sede e durata

Il SERVIZIO REGIONALE MOLISE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito C.N.S.A.S.-S.R.M.), è costituito ai sensi dell'art. 18 dello Statuto del C.N.S.A.S.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. è una libera associazione regionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M., ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., è un Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato, che agisce ai sensi del presente Statuto, delle leggi nazionali e in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. assume la personalità giuridica di diritto privato.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. detiene la propria sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore.

La variazione della sede non comporta variazione statutaria.

La durata del C.N.S.A.S.-S.R.M. è a tempo indeterminato.

Art. 2) Finalità d'istituto

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. è incaricato di svolgere ed attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge Regionale 22 settembre 2017 n.13; dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, oltre che riconosciuto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96.

Scopi del C.N.S.A.S.-S.R.M. sono, infatti, il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare:

- a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria della Regione Molise per il quale lo stesso C.N.S.A.S.-S.R.M. rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. e della Legge Regionale 22 settembre 2017 n. 13;
- b) effettuare, quale organizzazione periferica del C.N.S.A.S., struttura del servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e della Legge Regionale 22 settembre 2017 n. 13, in cooperazione con il Servizio di protezione civile nazionale e della Regione Molise, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;
- c) curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;
- d) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del C.N.S.A.S.;
- e) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario regionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. e dalla Legge Regionale 22 settembre 2017 n. 13;
- f) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale;

- g) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;
- h) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;
- i) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

Il C.N.S.A.S. S.R.M., attua direttamente e su mandato della Struttura Nazionale del C.N.S.A.S., quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con la Regione Molise con il Servizio sanitario regionale, con le strutture della Protezione civile regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

Art. 3) Raccolta fondi

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso eventuali lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M., inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in osservanza delle vigenti normative in materia.

Art. 4) Marchio

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A dello Statuto del C.N.S.A.S., il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento di utilizzo del marchio del C.N.S.A.S.

Art. 5) Libri sociali

Il C.N.S.A.S.-S.R.M., nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

- a) il libro dei soci del Servizio regionale;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;
- c) il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo;

Il socio ha diritto di accedere ai libri con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 – SOCI

Art. 6) Categorie dei Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) ordinario;
- b) giovane;
- c) emerito;
- d) onorario;
- e) benemerito.

Art. 7) Requisiti di ammissione del socio ordinario

Può presentare richiesta di ammissione colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale;
- c) iscrizione in corso di validità al C.A.I.;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale nazionale del CNSAS;
- e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai Piani formativi nazionali;
- f) idoneità prevista dal Regolamento generale che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio nel C.N.S.A.S.

La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio.

Art. 8) Soci ordinari

È socio ordinario colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e Organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.

Il socio è inquadrato di norma nella Stazione di soccorso dove ha il domicilio prevalente ed opera nella Zona – Delegazione di soccorso di riferimento.

La qualità di socio C.N.S.A.S. decade con la perdita della qualità di socio del C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per esclusione, per la perdita dell'appartenenza al C.A.I. o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.

La qualità di socio non è trasmissibile. I soci ordinari sono suddivisi in:

- soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;
- soci collaboratori.

È socio ordinario tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai Piani formativi nazionali, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

È socio ordinario collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei Piani formativi nazionali, fa parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo e amministrativo.

Il socio ordinario ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S.

Ha, inoltre, diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) essere informato delle attività promosse dal Corpo;
- c) operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria;
- d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;
- e) ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, previo rilascio dei necessari nullaosta.
- f) di essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale documentate ed approvate dall'articolazione territoriale competente.

L'operato e la condotta del socio ordinario devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

- a) svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli Organi regionali e loro delegati;
- b) considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi regionali quale elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;
- c) aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;
- d) mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S., astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
- e) controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;
- f) partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza;
- g) partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, regionale o provinciale e rispettivi Vice e di Consigliere Nazionale;
- h) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento regionale e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;
- i) non svolgere al di fuori del C.N.S.A.S., se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente nazionale, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo;
- j) non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né utilizzare i social media con richiami iconografici al C.N.S.A.S. di qualsiasi genere, se non espressamente acconsentito dai membri della Direzione nazionale o di quella regionale che sono diversamente autorizzati

Art. 9) Aspirante socio

La richiesta di ammissione al C.N.S.A.S.-S.R.M. può essere preceduta da un periodo quale aspirante socio.

Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 7, assume la qualifica di aspirante socio, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio ordinario, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.

Lo status di aspirante socio può durare al massimo tre anni.

Art. 10) Soci giovani

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. può costituire la Sezione giovanile, composta da giovani soci C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.

Il Regolamento regionale disciplina le norme relative all'ammissione dei soci giovani ed alla costituzione della relativa Sezione.

I soci giovani possiedono i diritti e doveri previsti dal Regolamento nell'ambito della Sezione giovanile di appartenenza.

Art. 11) Soci emeriti

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S. può nominare socio emerito del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente del C.N.S.A.S.-S.R.M. quel socio che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Il socio emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 12) Soci onorari

Può essere nominato socio onorario del C.N.S.A.S. una persona fisica o giuridica, un ente o un'associazione, che si sia distinta nel settore del soccorso alpino e speleologico, ancorché non appartenente al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., o abbia fattivamente contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Il socio onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 13) Soci benemeriti

Può essere nominato socio benemerito una persona fisica, un ente o un'associazione, non appartenente al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., che abbia contribuito e sostenuto fattivamente le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Il socio benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 14) Status particolare del socio

Il socio deve prestare la propria attività in modo volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. in caso di particolare necessità, in presenza di prestazioni specifiche ad alto contenuto tecnico, amministrativo o gestionale, anche al fine di ottemperare agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni coordinate e continuative, anche ricorrendo ai propri associati.

Al socio possono essere attribuite delle indennità anche in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.

Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci del C.N.S.A.S. definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 15) Incompatibilità e conflitto di interessi

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene

espressamente previsto che:

- a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, terzo paragrafo;
- b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali;
- c) le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale o provinciale sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci;
- d) le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale o provinciale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento per l'affidamento incarico ai soci di cui all'articolo 2 lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;
- e) il Regolamento per l'affidamento incarico ai Soci del C.N.S.A.S., disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del C.N.S.A.S.;
- f) eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA C.N.S.A.S.-S.R.M.

Art. 16) Organi regionali

Sono Organi regionali del C.N.S.A.S.-S.R.M. l'Assemblea regionale, il Presidente regionale, i Delegati, la Direzione regionale, il Consiglio di zona, L'Assemblea di Stazione, il Capo Stazione, l'Organo di controllo, il Revisore legale qualora previsto per legge.

Art. 17) Zone di soccorso

Il territorio di pertinenza del C.N.S.A.S.-S.R.M. è ricoperto da una sola Zona di soccorso alpino costituita dalla XXVI Delegazione Alpina. L'istituzione di altre eventuali Zone - Delegazioni di soccorso sono definite dalla Direzione Regionale e sottoposte all'approvazione della Direzione nazionale del C.N.S.A.S.

Art. 18) Stazioni di soccorso

I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 soci.

Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale.

Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni contermini.

Si costituisce la Zona/Delegazione speleologica dove è presente almeno una Stazione speleologica.

L'Assemblea dei soci della Stazione elegge un Capo Stazione e un Vice Capo Stazione con funzioni vicarie, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi artt. 34 e 35. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento regionale.

Art. 19) Capo Stazione

La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.

Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, spetta:

- a) coordinare le complessive attività della Stazione;
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
- c) dirigere le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi

- superiori;
- d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale;
 - e) provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precipe necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;
 - f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori;
 - g) predisporre e trasmettere annualmente alla segreteria regionale l'elenco aggiornato dei Soci della Stazione;
 - h) proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soci Emeriti;
 - i) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del C.N.S.A.S.-S.R.M. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;
 - j) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.
- Il Vice Capo Stazione con funzioni vicarie lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 20) Consiglio di Zona

Nelle Zone – Delegazioni di soccorso, si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione, e, di norma, dai Vice Capi Stazione vicari di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e dal Vice Delegato vicario, secondo quanto anche previsto dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Nel caso in cui nel C.N.S.A.S.-S.R.M. sia presente una Zona composta da una sola Stazione Alpina o Speleologica, il Delegato e il Vice Delegato sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.

Nel caso in cui il C.N.S.A.S.-S.R.M. sia costituito da una sola Zona di soccorso le funzioni del Consiglio di Zona sono assunte dalla Direzione regionale.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 34 e 35. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento regionale.

Art. 21) Delegato di Zona

Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente regionale, spetta:

- a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
- c) coordinare e dirigere le operazioni di soccorso, qualora si riscontrino limiti territoriali o operativi nelle Stazioni, nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;
- d) mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega del Presidente regionale;
- e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del C.N.S.A.S.-S.R.M.;
- f) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del C.N.S.A.S.-S.R.M. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;
- g) trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;
- h) attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;
- i) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

I Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 22) Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del Servizio regionale.

L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidenti vicario, da un altro Vice Presidente se eletto, dai Delegati e Vice Delegati, dai Capi Stazione e Vice Capi Stazione e da

tutti i soci ordinari del C.N.S.A.S. S.R.M.

Compiti dell'Assemblea regionale sono, in particolare:

- a) eleggere e revocare il Presidente regionale ed i Vice Presidenti di cui un o con funzioni vicarie;
- b) eleggere al suo interno, se il Servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- c) approvare e modificare lo Statuto regionale, il Regolamento generale regionale e i Regolamenti di propria competenza;
- d) approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione regionale;
- e) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, tenuto conto dell'art. 28 e redatto come espressamente indicato all'art. 29;
- f) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo e, là ove previsto dalla legge, del Revisore legale dei conti;
- g) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
- h) sciogliere una Stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono sempre vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea regionale sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento regionale.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 34 e 35. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblies di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento regionale.

Art. 23) La Direzione regionale

La Direzione regionale è l'organo esecutivo del C.N.S.A.S.-S.R.M., è sempre formata da un numero dispari ed è costituita almeno dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e da un altro Vice Presidente se eletto, nonché dal Delegato e dal Vice Delegato Vicario di ciascuna Zona.

Nel caso in cui il C.N.S.A.S.-S.R.M. sia costituito da una sola Delegazione, la Direzione regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Capi stazione e, eventualmente, da un altro Vice Presidente eletto per garantire il numero dispari di componenti.

La Direzione regionale ha il compito di:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale e dagli organi superiori;
- b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale e, là ove necessario, dalla Direzione nazionale;
- c) individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;
- d) predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo del C.N.S.A.S.-S.R.M. da portare all'approvazione dell'Assemblea Regionale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale;
- e) proporre ai Soci, ovvero all'Assemblea regionale le modifiche allo Statuto e Regolamento del C.N.S.A.S.-S.R.M. e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale secondo quanto previsto dall'art. 32;
- f) provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci del C.N.S.A.S.;
- g) commissariare una Stazione e richiederne lo scioglimento;
- h) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;
- i) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare, dai Regolamenti nazionali.

Le ulteriori funzioni della Direzione regionale sono eventualmente disciplinate dal Regolamento regionale.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 34 e 35.

Art. 24) Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente regionale è il rappresentante legale del Servizio regionale, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale.

Il Presidente e i Vice Presidenti di cui uno vicario vengono eletti dall'Assemblea regionale tra i soci del Servizio regionale.

Nel caso in cui il C.N.S.A.S.-S.R.M. sia costituito da una sola Zona di soccorso, il Presidente ed i Vice Presidenti, di cui uno vicario, assumono automaticamente le funzioni del Delegato di Zona e di Vice Delegato di cui uno vicario.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere la Direzione regionale e l'Assemblea regionale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;
- b) sovrintendere all'organizzazione del servizio coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;
- c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;
- d) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;
- e) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali;
- f) rappresentare il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale o provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- g) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta della Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale ed internazionali;
- h) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, del Presidente e della Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. anche in riferimento all'art. 22, lettere f), i) e h) dello Statuto del C.N.S.A.S. mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;
- i) trasmettere alla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli atti e le delibere ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e di altri Regolamenti del C.N.S.A.S.;
- j) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente Nazionale e alla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli elenchi degli iscritti al C.N.S.A.S., oltre ai nominativi dei Soci di cui si propone la nomina a Soci emeriti o Soci onorari.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 25) Organo di Controllo

L'Assemblea regionale, su proposta della Direzione regionale, nomina tra non soci del C.N.S.A.S., allorquando ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, l'Organo di Controllo, anche monocratico, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che ne definisce altresì i compiti.

Per i componenti dell'Organo di Controllo il C.N.S.A.S.-S.R.M. può stabilire un compenso, oltre al mero rimborso delle spese sostenute per la funzione svolta.

Il Regolamento regionale determina in dettaglio le modalità con cui opera l'Organo di Controllo.

Art. 26) Revisore legale

L'Assemblea regionale nomina un Revisore legale dei conti, scelto tra i non soci, allorquando ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.

TITOLO 4 – DURATA CARICHE ELETTIVE

Art. 27) Durata cariche elettive e dimissioni

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale, e rispettivi vice.

Le cariche di cui sopra possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani Formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.

I membri dell'Organo di Controllo possono durare in carica per quattro mandati consecutivi.

Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la

medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario.

Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste entro 30 (trenta) giorni per tutte le cariche, ad esclusione del Presidente prevista in 60 (sessanta) giorni.

I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.

TITOLO 5 - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 28) Patrimonio

Il patrimonio del C.N.S.A.S.-S.R.M. è costituito:

- a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
- d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- e) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. non può distribuire, anche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il C.N.S.A.S.-S.R.M., compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo al C.N.S.A.S.

Art. 29) Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale

L'esercizio finanziario del C.N.S.A.S.-S.R.M. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo dell'ente, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea regionale, corredata dalla relazione dell'Organo di Controllo, per l'approvazione rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 gennaio di ogni anno.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea regionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del C.N.S.A.S.

TITOLO 6 – DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO

Art. 30) Provvedimenti disciplinari

Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del C.N.S.A.S. S.R.M. o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso C.N.S.A.S., a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli ed esclusione, secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 31) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa del Servizio regionale, di una Zona o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Il commissariamento di una Stazione spetta alla Direzione regionale.

Art. 32) Approvazione e modifiche dello Statuto e Regolamento

L'approvazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere deliberate secondo quanto previsto dall'art. 34. Le bozze dello Statuto e del Regolamento regionale, prima di

essere portate all'approvazione dell'Assemblea regionale, devono essere trasmesse alla Direzione nazionale che esprime formalmente il proprio parere vincolante e, successivamente all'approvazione dell'Assemblea regionale, li ratifica se conformi al predetto parere. Statuto, Regolamento regionale diventano efficaci solo dopo la ratifica dalla Direzione nazionale.

Art. 33) Scioglimento delle Stazioni

Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.

Per la devoluzione del patrimonio del Servizio regionale si applicano le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 28.

TITOLO 7 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL C.N.S.A.S. S.R.M. NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL C.N.S.A.S. S.R.M.

Art. 34) Assemblea regionale e Assemblea di Stazione

Le Assemblee sono convocate con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione, la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto.

L'avviso deve, altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le altre Assemblee ordinarie, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento di una Stazione l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 35) Direzione regionale ed il Consiglio di Zona

La Direzione regionale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente. La riunione della Direzione regionale può essere svolta anche in video o teleconferenza.

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione la Direzione è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamenti di una Stazione, di una Zona o di un Servizio regionale e provinciale le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione degli organi di cui al presente articolo può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento, ovvero anche al Presidente regionale.

Art. 36) Lodo arbitrale

Per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S. e tra stessi organi del C.N.S.A.S., esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale e provinciale, di una Zona o di una Stazione è esclusivamente ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (C.p.C.).

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del C.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 37) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto, al Regolamento generale, al Regolamento disciplinare e al Regolamento affidamento incarico ai soci del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

NORMA TRANSITORIA

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto e del nuovo Regolamento regionale, gli organi esistenti vengono convertiti direttamente in quelli previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

Il Consigliere regionale in carica assume la carica di Vice presidente aggiunto non vicario al fine di mantenere il numero dispari di componenti della Direzione regionale fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

Il C.N.S.A.S.-S.R.M. acquisirà la personalità giuridica di diritto privato entro due anni dalla data di approvazione del presente Statuto.

Approvato dall'Assemblea regionale del C.N.S.A.S.-S.R.M. 01/2020 il 31/10/2020

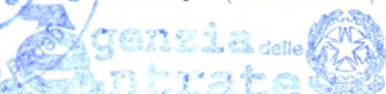


**CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO**
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Via Miescher - 86090 PESCHE (IS)
SRVIZIO REGIONALE MOLISE
Cod. Fisc. 90027260943

Il Funzionario (*)
(Antonio Viscovo)



Norma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Riccio)



DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA
UFFICIO TERRITORIALE

REGISTRATO IL 12.01.2021
Al N° 31 Serie 3 € esente